

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 52-239

Legge 8/02/2001 n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino all'utilizzo diretto dell'importo di euro 202.500,00 per un intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi sullo stabile sito in Torino, Corso Lecce n. 33 int. 34-35 (PI n.9265).

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con nota del 16/01/2014, prot. n. DSPT/1956 l'ATC di Torino trasmetteva agli uffici regionali copia della determina dirigenziale n. 769 assunta in data 19/12/2013, con la quale venivano approvati il progetto definitivo esecutivo, il Quadro tecnico-economico (QTE) relativamente ad un intervento di manutenzione straordinaria sullo stabile "sito in Corso Lecce n. 33 int. 34-35;

con la nota sopra richiamata venivano altresì trasmessi copia della presa d'atto n. 78 espressa dalla Struttura Tecnica Decentrata (STD) in data 4/12/2013, ed il QTE n. 1;

il finanziamento dell'intervento sopra descritto, come meglio dettagliato nella determina n. 769 già citata, per un importo complessivo pari a euro 202.500,00 è previsto a valere sulle risorse trattenute e accantonate in Gestione Speciale depositate presso l'ATC;

considerato che l'art. 25, comma 3, lettera b) della L. 513/77 prevede che le somme derivanti dai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siano contabilizzate dalle ATC nella gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1036/72 e siano destinate, tra l'altro, all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto tra l'altro che, nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato regolamento attuativo, occorre fare riferimento all'attuale iter amministrativo per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri

da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

rilevato pertanto che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC di Torino n. 25 del 28/12/2010, trasmessa con nota prot. n. DSPT/7030 del 11/02/2011, relativa al Piano Investimenti 2011 contiene la proposta di utilizzo dell'importo di euro 202.500,00, nonché la richiesta di autorizzazione alla Regione per l'intervento di manutenzione straordinaria sullo stabile situato in Torino, Corso Lecce n. 33 int. 34-35 per il "ripassamento tetto con sostituzione listelli e coibentazione del sottotetto, installazione antenne TV centralizzate satellitari e terrestri; ripristino frontalini balconi e cornicioni";

con nota prot. n. 5467/DB0803 del 28/02/2014 il Settore Programmazione ed Attuazione degli Interventi di Edilizia Sociale trasmetteva un parere tecnico precisando che la documentazione tecnica prodotta dall'ATC di Torino in ordine all'intervento da effettuarsi in Corso Lecce n. 33 int. 34-35 era coerente con quanto previsto dal vigente Regolamento n. 4/R/2013 di edilizia sociale sovvenzionata, richiamando espressamente l'art. 3, comma 2 del sopra indicato Regolamento;

con nota prot. n. 6997/DB0803 in data 17/03/2014 il Settore Programmazione ed Attuazione degli Interventi di Edilizia Sociale comunicava il numero di P.I. attribuibile all'intervento (9265) richiesto dagli uffici del Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale;

alla luce delle inchieste da parte della Magistratura si è reso necessario, con nota prot. n. 12544/DB0820 del 13/05/2014 del Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia sociale, richiedere al Direttore e al Presidente dell'ATC di Torino, previa verifica del contenuto di tutti gli atti presupposti, di ribadire e confermare la richiesta autorizzazione regionale per l'utilizzo fondi per l'intervento sopra descritto per un importo di € 202.500,00 contenuta nella nota prot. n. DSPT/1956 del 16/01/2014 formulata dall'ATC di Torino;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Torino con nota del 16/01/2014, ribadita e confermata dall'ATC medesima con nota prot. n. 26225 del 30/06/2014, attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

considerato che la competente Struttura Tecnica decentrata istituita presso l'ATC ha espresso, in data 4/12/2013, la presa d'atto relativa all'approvazione del progetto e del QTE 1 di progetto inerente il suddetto intervento di manutenzione straordinaria per l'importo di euro 202.500,00;

sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo, di competenza regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001, risulta necessario procedere all'adozione del presente atto, anche ai fini della conclusione del relativo procedimento amministrativo;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

vista la presa d'atto della S.T.D. espressa in data 4/12/2013 (n. 78);

vista la nota dell'ATC di Torino prot. n. 26225 del 30/06/2014;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, richiamando l'art. 3, comma 2, del Regolamento n. 4/R del 21/02/2013 inerente le responsabilità tecnico-amministrative della stazione appaltante, all'utilizzo diretto dell'importo di euro 202.500,00 a valere sulle disponibilità accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l'ATC, per un intervento di manutenzione straordinaria da realizzarsi sullo stabile sito in Torino, Corso Lecce n. 33 int. 34-35 (P.I. 9265).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. a del D. lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)